

REGOLAMENTO (UE) 2018/1119 DELLA COMMISSIONE**del 31 luglio 2018****che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto concerne le organizzazioni di addestramento dichiarate**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità con i requisiti di cui all'allegato VII, parte ORA, del regolamento (UE) n. 1178/2011⁽²⁾ della Commissione, le organizzazioni di addestramento dei piloti devono istituire e mantenere un sistema di gestione, che includa il monitoraggio della conformità, e un sistema di gestione della sicurezza. L'intero sistema, i suoi processi, le sue procedure e attività devono essere illustrati in una documentazione dettagliata (manuali).
- (2) L'allegato VII, parte ORA, costituisce un quadro giuridico adeguato per la certificazione delle organizzazioni che forniscono un addestramento ai fini dell'ottenimento di licenze di pilota commerciale. I requisiti ivi stabiliti sono tuttavia inutilmente onerosi e non proporzionati per le organizzazioni che forniscono addestramenti finalizzati soltanto all'ottenimento di licenze di pilota non commerciale e di abilitazioni, privilegi e certificati specifici, tenendo conto dei costi sostenuti, della natura e della portata delle loro attività, nonché dei rischi e dei vantaggi per la sicurezza aerea. Come osservato nella tabella di marcia per l'aviazione generale dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea⁽³⁾, per tali organizzazioni si dovrebbe pertanto elaborare un sistema più semplice.
- (3) Per tali motivi le suddette organizzazioni dovrebbero essere assoggettate ad una serie di requisiti specifici e non essere soggette all'obbligo di approvazione preliminare da parte dell'autorità competente. Tali organizzazioni dovrebbero piuttosto essere autorizzate a dichiarare all'autorità competente la loro conformità ai requisiti ad esse applicabili.
- (4) I requisiti specifici per tali organizzazioni di addestramento dichiarate (declared training organisations, DTO) dovrebbero comprendere procedure semplificate in materia di sicurezza che consentono di tenere conto sia del contesto di rischio inferiore in cui operano i piloti non commerciali sia della necessità, per le autorità competenti, di esercitare una sorveglianza adeguata. Nell'interesse della sicurezza è inoltre opportuno stabilire regole sulla presentazione all'autorità competente dei programmi di addestramento unitamente alla dichiarazione, sulla tenuta delle registrazioni, sul monitoraggio della conformità attraverso una revisione annuale interna e sulla nomina di rappresentanti delle DTO responsabili della politica in materia di sicurezza.
- (5) Per gli stessi motivi dovrebbero essere modificate anche le norme sulla sorveglianza e sull'attuazione da parte delle autorità competenti nei confronti delle DTO, stabilite nell'allegato VI, parte ARA, del regolamento (UE) n. 1178/2011, per garantire che siano proporzionate, sufficientemente flessibili, fondate su un approccio basato sul rischio e coerenti con i requisiti specifici per le DTO.
- (6) È opportuno modificare anche talune altre disposizioni del regolamento (UE) n. 1178/2011 sulle organizzazioni di addestramento dei piloti, in particolare per fornire chiarimenti, sopprimere le disposizioni transitorie che non sono più pertinenti e modificare l'allegato I, parte FCL, del medesimo regolamento, in modo che esso si riferisca sia alle organizzazioni di addestramento autorizzate sia a quelle dichiarate.
- (7) Dovrebbe essere previsto tempo supplementare per l'attuazione delle misure di addestramento a prevenire la perdita di controllo e al recupero dell'assetto.
- (8) A norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008, l'Agenzia europea per la sicurezza aerea ha presentato alla Commissione i progetti di norme di attuazione nel parere n. 11/2016.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

⁽¹⁾ GUL 79 del 19.3.2008, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 311 del 25.11.2011, pag. 1).

⁽³⁾ <http://www.easa.europa.eu/easa-and-you/general-aviation>

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1178/2011 è così modificato:

1) all'articolo 2 sono aggiunte le seguenti definizioni:

- «14) “metodi accettabili di rispondenza (AMC)”: norme non vincolanti adottate dall'Agenzia per illustrare i metodi atti a stabilire la conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 e alle relative norme attuative;
- 15) “metodi alternativi di rispondenza (AltMoC)”: metodi che propongono un'alternativa agli AMC esistenti o quelli che propongono nuovi mezzi per stabilire la conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 e alle relative norme attuative per i quali l'Agenzia non ha adottato AMC corrispondenti;
- 16) “organizzazione di addestramento autorizzata (ATO)”: un'organizzazione autorizzata ad addestrare piloti sulla base di un'approvazione rilasciata in conformità dell'articolo 10 bis, paragrafo 1, primo comma;
- 17) “dispositivo di addestramento strumentale di base (BITD)”: dispositivo di addestramento di base a terra che riproduce la stazione dell'allievo pilota di una classe di velivoli e può usare pannelli strumentali a schermo e controlli di volo a molla, fornendo una piattaforma di addestramento quantomeno per gli aspetti procedurali del volo strumentale;
- 18) “specifiche di certificazione (CS)”: norme tecniche adottate dall'Agenzia che riportano i metodi atti a essere utilizzati da un'organizzazione ai fini della certificazione;
- 19) “istruttore di volo (FI)”: un istruttore con i privilegi di fornire l'addestramento su un aeromobile in conformità all'allegato I, parte FCL, sottoparte J;
- 20) “dispositivo di addestramento al volo simulato (FSTD)”: un dispositivo di addestramento dei piloti che sia:
 - a) nel caso dei velivoli, un simulatore integrale di volo (FFS), un dispositivo di addestramento al volo (FTD), un addestratore per le procedure di volo e di navigazione (FNPT) o un dispositivo di addestramento strumentale di base (BITD);
 - b) nel caso degli elicotteri, un simulatore integrale di volo (FFS), un dispositivo di addestramento al volo (FTD) o un addestratore per le procedure di volo e di navigazione (FNPT);
- 21) “qualificazione FSTD”: livello di capacità tecnica di un FSTD come definito nelle specifiche di certificazione relative all'FSTD in questione;
- 22) “sede principale” di un'organizzazione: sede centrale o sede legale dell'organizzazione dove vengono svolti le principali funzioni finanziarie e il controllo operativo delle attività di cui al presente regolamento;
- 23) “manuale delle prove di qualifica (QTG)”: un documento ideato per dimostrare che le prestazioni e le qualità di manovra di un FSTD rappresentano quelle dell'aeromobile, della classe di velivolo o del tipo di elicottero, simulato entro i limiti prescritti, e che tutti i requisiti applicabili sono soddisfatti. Il QTG include sia i dati dell'aeromobile, della classe di velivolo o del tipo di elicottero, sia i dati dell'FSTD utilizzati a sostegno della convalida;
- 24) “organizzazione di addestramento dichiarata (DTO)”: un'organizzazione autorizzata ad addestrare piloti sulla base di una dichiarazione effettuata in conformità dell'articolo 10 bis, paragrafo 1, secondo comma;
- 25) “programma di addestramento della DTO”: un documento elaborato dalla DTO, che descrive in modo dettagliato il corso di addestramento tenuto da tale DTO.»;

2) l'articolo 10 bis è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 216/2008, le organizzazioni sono autorizzate a fornire l'addestramento ai piloti che svolgono attività di volo sugli aeromobili di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 216/2008 solo se a tali organizzazioni è stata rilasciata dall'autorità competente un'approvazione attestante che esse soddisfano i requisiti essenziali di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 216/2008 e i requisiti di cui all'allegato VII del presente regolamento.

Tuttavia, in deroga all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 216/2008 e al primo comma del presente paragrafo, le organizzazioni sono autorizzate a fornire l'addestramento di cui all'allegato VIII, punto DTO.GEN.110, del presente regolamento senza la suddetta approvazione, qualora abbiano effettuato una dichiarazione all'autorità competente secondo le modalità di cui al punto DTO.GEN.115 di detto allegato e, ove ciò sia richiesto ai sensi del punto DTO.GEN.230 c) di tale allegato, l'autorità competente abbia approvato il programma di addestramento.»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le organizzazioni di addestramento conformi alle JAR sono autorizzate a fornire addestramenti per licenza di pilota privato (PPL), per le corrispondenti abilitazioni incluse nella registrazione e per la licenza di pilota di aeromobili leggeri (LAPL), a norma della parte FCL, fino all'8 aprile 2019, senza rispettare le disposizioni degli allegati VII e VIII, a condizione che siano state registrate prima dell'8 aprile 2015.»;

3) l'articolo 12 è così modificato:

a) il paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente:

«2 bis. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non applicare fino all'8 aprile 2020:

- 1) le disposizioni dell'allegato I relative alle licenze di pilota di alianti e palloni liberi;
- 2) le disposizioni degli allegati VII e VIII ad un'organizzazione di addestramento che eroga una formazione relativa solo ad una licenza nazionale che può essere convertita, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1178/2011, in licenza di pilota di aeromobile leggero (LAPL) per alianti e palloni, licenza di pilota di aliante (SPL) o licenza di pilota di pallone libero (BPL) a norma della parte FCL;
- 3) le disposizioni della sottoparte B dell'allegato I»;

b) è aggiunto un nuovo paragrafo 8 che recita:

«8. In deroga al paragrafo 1, il punto FCL.315.A, la seconda frase della lettera a) del punto FCL.410.A e la lettera c) del punto FCL.725.A dell'allegato I (parte FCL) si applicano a decorrere dall'8 aprile 2019.»;

- 4) l'allegato I è modificato in conformità dell'allegato I del presente regolamento;
- 5) l'allegato VI è modificato in conformità dell'allegato II del presente regolamento;
- 6) l'allegato VII è modificato in conformità dell'allegato III del presente regolamento;
- 7) è aggiunto l'allegato VIII, quale riportato nell'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

L'allegato I al regolamento (UE) n. 1178/2011 (parte FCL) è così modificato:

- (1) al punto FCL.010, la definizione di «Dispositivo di addestramento strumentale di base» è soppressa;
- (2) il punto FCL.025 è così modificato:
 - a) alla lettera a), i punti 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:
 - «2) I richiedenti si sottopongono a un esame di conoscenza teorica solo quando raccomandati da un'organizzazione di addestramento dichiarata (DTO) o da un'organizzazione di addestramento autorizzata (ATO), la quale è responsabile per il loro addestramento, e dopo avere completato a un livello soddisfacente tutti gli elementi previsti del corso di addestramento in materia di conoscenza teorica.
 - 3) La raccomandazione da parte di una DTO o di un'ATO ha una validità di 12 mesi. Qualora il richiedente non si sottoponga ad almeno un esame teorico durante questo periodo di validità, la DTO o l'ATO stabilisce se il richiedente necessita di ulteriore addestramento, sulla base delle necessità del richiedente.»
 - b) la lettera b) è così modificata:
 - i) al punto 3) il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«3) Qualora non abbia superato uno degli esami di conoscenza teorica in quattro tentativi o non abbia superato tutti gli esami nelle sei sedute previste o nel periodo di cui al paragrafo 2, il richiedente deve sottoporsi di nuovo a tutti gli esami.

Prima di ripetere gli esami di conoscenza teorica, il richiedente deve sottoporsi a ulteriore addestramento presso una DTO o un'ATO. L'entità dell'addestramento necessario viene determinata dalla DTO o dall'ATO, sulla base delle necessità del richiedente.»
 - ii) il secondo paragrafo è soppresso;
- (3) il punto FCL.115 è sostituito dal seguente:

«FCL.115 LAPL - Corso di addestramento

- a) I richiedenti una LAPL devono completare un corso di addestramento presso una DTO o un'ATO.
 - b) Il corso deve comprendere l'istruzione teorica e l'addestramento al volo appropriati ai privilegi LAPL richiesti.
 - c) L'istruzione teorica e l'addestramento al volo possono essere effettuati presso una DTO o un'ATO diversa da quella in cui i richiedenti hanno iniziato l'attività di addestramento.»
- (4) al punto FCL.110.A, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
- «b) Requisiti specifici per i richiedenti titolari di una LAPL(S) o di una SPL con estensione per TMG. I richiedenti una LAPL(A) titolari di una LAPL(S) o di una SPL con estensione per TMG devono aver completato almeno 21 ore di volo su TMG dopo l'approvazione dell'estensione per TMG e devono soddisfare i requisiti di cui al punto FCL.135.A, lettera a), sui velivoli.
 - c) Riconoscimento dei crediti. I richiedenti con esperienza precedente come pilota in comando possono essere accreditati ai fini dei requisiti di cui alla lettera a).
- L'ammontare del credito viene deciso dalla DTO o dall'ATO in cui il pilota effettua il corso di addestramento, sulla base di una prova in volo preliminare, ma deve in ogni caso:
- 1) non eccedere il tempo di volo totale come pilota in comando;
 - 2) non eccedere il 50 % delle ore previste alla lettera a);
 - 3) non includere i requisiti di cui alla lettera a), punto 2.»
- (5) al punto FCL.110.H, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- «b) Riconoscimento dei crediti. I richiedenti con esperienza precedente come pilota in comando possono essere accreditati ai fini dei requisiti di cui alla lettera a).
- L'ammontare del credito viene deciso dalla DTO o dall'ATO in cui il pilota effettua il corso di addestramento, sulla base di una prova in volo preliminare, ma deve in ogni caso:
- 1) non eccedere il tempo di volo totale come pilota in comando;
 - 2) non eccedere il 50 % delle ore previste alla lettera a);
 - 3) non includere i requisiti di cui alla lettera a), punto 2.»

(6) al punto FCL.110.S, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

- «c) Riconoscimento dei crediti. I richiedenti con esperienza precedente come pilota in comando possono essere accreditati ai fini dei requisiti di cui alla lettera a).

L'ammontare del credito viene deciso dalla DTO o dall'ATO in cui il pilota effettua il corso di addestramento, sulla base di una prova in volo preliminare, ma deve in ogni caso:

- 1) non eccedere il tempo di volo totale come pilota in comando;
- 2) non eccedere il 50 % delle ore previste alla lettera a);
- 3) non includere i requisiti di cui alla lettera a), punti 2), 3) e 4).»;

(7) al punto FCL.135.S, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«I privilegi di una licenza LAPL(S) possono essere estesi ai TMG qualora il pilota abbia completato presso una DTO o un'ATO almeno:»;

(8) al punto FCL.110.B, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

- «b) Riconoscimento dei crediti. I richiedenti con esperienza precedente come pilota in comando su palloni liberi possono essere accreditati ai fini dei requisiti di cui alla lettera a).

L'ammontare del credito viene deciso dalla DTO o dall'ATO in cui il pilota effettua il corso di addestramento, sulla base di una prova in volo preliminare, ma deve in ogni caso:

- 1) non eccedere il tempo di volo totale come pilota in comando su palloni liberi;
- 2) non eccedere il 50 % delle ore previste alla lettera a);
- 3) non includere i requisiti di cui alla lettera a), punti 2) e 3).»;

(9) al punto FCL.135.B, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«I privilegi della licenza LAPL(B) devono essere limitati alla classe di palloni liberi utilizzata per il test di abilitazione. Questa limitazione può essere rimossa qualora il pilota abbia completato in un'altra classe, presso una DTO o un'ATO, almeno:»;

(10) il punto FCL.210 è sostituito dal seguente:

«FCL.210 Corso di addestramento

- a) I richiedenti una BPL, SPL o PPL devono completare un corso di addestramento presso una DTO o un'ATO.
- b) Il corso deve comprendere l'istruzione teorica e l'addestramento al volo appropriati ai privilegi BPL, SPL o PPL richiesti.
- c) L'istruzione teorica e l'addestramento al volo possono essere effettuati presso una DTO o un'ATO diversa da quella in cui i richiedenti hanno iniziato l'attività di addestramento.»;

(11) al punto FCL.210.A, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

- «b) Requisiti specifici per i richiedenti titolari di una LAPL(A). I richiedenti una PPL(A) titolari di una LAPL(A) devono aver completato almeno 15 ore di volo su velivoli dopo il rilascio della LAPL(A), di cui almeno 10 devono essere ore di addestramento al volo completate in un corso di addestramento presso una DTO o un'ATO. Tale corso di addestramento deve includere almeno quattro ore di volo come solista sotto supervisione, di cui almeno due ore di volo di navigazione come solista con almeno un volo di navigazione di almeno 270 km (150 NM), durante il quale devono essere effettuati atterraggi completi in almeno due aeroporti diversi da quello di partenza.
- c) Requisiti specifici per i richiedenti titolari di una LAPL(S) o di una SPL con estensione per TMG. I richiedenti una PPL(A) titolari di una LAPL(S) o di una SPL con estensione per TMG devono aver completato:
 - 1) almeno 24 ore di volo su TMG in seguito all'approvazione dell'estensione per TMG; e
 - 2) almeno 15 ore di addestramento al volo su velivoli in un corso di addestramento presso una DTO o un'ATO, comprendente almeno i requisiti di cui alla lettera a), punto 2).»;

(12) al punto FCL.210.H, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

- «b) Requisiti specifici per i richiedenti titolari di una LAPL(H). I richiedenti una PPL(H) titolari di una LAPL(H) devono completare un corso di addestramento presso una DTO o un'ATO. Tale corso di addestramento deve includere almeno cinque ore di addestramento al volo a doppio comando e almeno un volo di navigazione come solista sotto supervisione di almeno 185 km (100 NM), durante il quale devono essere effettuati atterraggi completi in almeno due aeroporti diversi da quello di partenza.»;

(13) al punto FCL.725, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

- «a) Corso di addestramento. Il richiedente un'abilitazione per classe o per tipo deve completare un corso di addestramento presso un'ATO. Il richiedente un'abilitazione per classe monomotore a pistoni a non alte prestazioni, un'abilitazione per classe TMG o un'abilitazione per tipo per elicotteri monomotore di cui all'allegato VIII, parte DTO, punto DTO.GEN.110 a) 2) c) può completare il corso di addestramento presso una DTO. Il corso di addestramento per l'abilitazione per tipo include gli elementi di addestramento obbligatori per il tipo pertinente così come definito nei dati di idoneità operativa stabiliti in conformità dell'allegato I, parte 21, del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione.»;

(14) al punto FCL.740, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

- «b) Ripristino. Qualora un'abilitazione per classe o per tipo sia scaduta, il richiedente deve:

- 1) superare i controlli di professionalità conformemente all'appendice 9 del presente allegato;
- 2) prima di sottoporsi ai controlli di professionalità di cui al punto 1), effettuare un addestramento di aggiornamento presso un'ATO qualora sia necessario per raggiungere il livello di professionalità richiesto per l'impiego in sicurezza della classe o del tipo di aeromobile pertinente. Il richiedente può tuttavia effettuare l'addestramento:
 - i) presso una DTO o un'ATO, qualora l'abilitazione scaduta sia un'abilitazione per classe monomotore a pistoni a non alte prestazioni, un'abilitazione per classe TMG o un'abilitazione per tipo per elicotteri monomotore di cui all'allegato VIII, parte DTO, punto DTO.GEN.110 a) 2) c);
 - ii) presso una DTO, presso un'ATO o con un istruttore, qualora l'abilitazione sia scaduta da non più di tre anni e sia un'abilitazione per classe monomotore a pistoni a non alte prestazioni o un'abilitazione per classe TMG.»;

(15) al punto FCL.800 b) 2), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

- «2) un corso di addestramento presso una DTO o un'ATO, comprendente:»;

(16) il punto FCL.805 è così modificato:

- a) alla lettera b) 2), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2) un corso di addestramento presso una DTO o un'ATO, comprendente:»;

- b) alla lettera c) 2), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2) un corso di addestramento presso una DTO o un'ATO, comprendente:»;

(17) il punto FCL.810 è così modificato:

- a) alla lettera a) 1), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1) Se i privilegi di una LAPL, SPL o PPL per velivoli, TMG o dirigibili sono esercitati in condizioni VFR notturne, i richiedenti devono aver completato un corso di addestramento presso una DTO o un'ATO. Il corso deve includere:»;

- b) alla lettera b) 2), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2) aver completato un corso di addestramento presso una DTO o un'ATO. Tale corso deve essere completato entro un periodo di sei mesi e comprendere:»;

(18) al punto FCL.815, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

- «b) Corso di addestramento. I richiedenti un'abilitazione al volo in montagna devono aver completato, entro un periodo di 24 mesi, un corso di istruzione teorica e di addestramento al volo presso una DTO o un'ATO. I contenuti del corso devono essere appropriati ai privilegi dell'abilitazione al volo in montagna richiesti.»;

(19) al punto FCL.830 b) 2), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

- «2) un corso di addestramento presso una DTO o un'ATO, comprendente:»;

(20) il punto FCL.930 è sostituito dal seguente:

«FCL.930 Corso di addestramento

- a) I richiedenti un certificato di istruttore devono aver completato un corso di istruzione teorica e di addestramento al volo presso un'ATO. I richiedenti un certificato di istruttore per alianti e palloni liberi devono aver completato un corso di istruzione teorica e di addestramento al volo presso una DTO.
- b) In aggiunta agli elementi specifici stabiliti nel presente allegato (parte FCL) per ogni categoria di istruttore, il corso di addestramento deve contemplare gli elementi richiesti al punto FCL.920.»;

(21) al punto FCL.910.FI a), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

- «a) I privilegi di un/una FI sono limitati al condurre l'addestramento al volo sotto la supervisione di un/una FI qualificato/a per la stessa categoria di aeromobili, designato/a a tale scopo dalla DTO o dall'ATO, nei casi seguenti:»;

(22) al punto FCL.1015, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

- «a) I richiedenti un certificato di esaminatore devono frequentare un corso di standardizzazione erogato dall'autorità competente o da un'ATO e approvato dall'autorità competente. I richiedenti un certificato di esaminatore per alianti e palloni liberi possono frequentare un corso di standardizzazione erogato da una DTO e approvato dall'autorità competente.»;

(23) al punto FCL.1025 b), il punto 2) è sostituito dal seguente:

- «2) frequentato, durante l'ultimo anno del periodo di validità, un corso di aggiornamento per esaminatori erogato dall'autorità competente o da un'ATO e approvato dall'autorità competente. Gli esaminatori in possesso di un certificato per alianti e palloni liberi possono aver frequentato, durante l'ultimo anno del periodo di validità, un corso di aggiornamento per esaminatori erogato da una DTO e approvato dall'autorità competente.».

ALLEGATO II

L'allegato VI al regolamento (UE) n. 1178/2011 (parte ARA), è così modificato:

(1) il punto ARA.GEN.105 è soppresso;

(2) al punto ARA.GEN.200, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) L'autorità competente stabilisce procedure per la partecipazione a uno scambio reciproco di tutte le informazioni e gli aiuti necessari con altre autorità competenti interessate, anche per quanto concerne le informazioni su tutti i rilievi sollevati, gli interventi correttivi avviati nei confronti di detti rilievi e i provvedimenti attuativi adottati in esito alla sorveglianza su persone e organizzazioni che svolgono attività nel territorio di uno Stato membro, ma che sono certificate dall'autorità competente di un altro Stato membro o dall'Agenzia o hanno reso loro dichiarazioni.»;

(3) il punto ARA.GEN.220 è così modificato:

a) alla lettera a), il punto 4) è sostituito dal seguente:

«4) i processi di certificazione e di dichiarazione nonché la sorveglianza delle organizzazioni certificate e dichiarate;»;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) L'autorità competente istituisce e mantiene aggiornato un elenco di tutti i certificati delle organizzazioni, i certificati di qualificazione FSTD e le licenze, i certificati e gli attestati del personale da essa rilasciati, delle dichiarazioni ricevute dalle DTO e dei programmi di addestramento delle DTO che ha verificato o approvato ai fini della conformità all'allegato I (parte FCL).»;

(4) al punto ARA.GEN.300 a), il paragrafo 2) è sostituito dal seguente:

«2) la continua conformità ai requisiti applicabili ai titolari di licenze, abilitazioni e certificati, alle organizzazioni che essa ha certificato, ai titolari di una qualificazione FSTD e alle organizzazioni da cui ha ricevuto una dichiarazione;»;

(5) al punto ARA.GEN.305 è aggiunta la seguente lettera f):

«f) In deroga alle lettere b), c) e ca), il programma di sorveglianza delle DTO è elaborato tenendo conto della natura specifica dell'organizzazione, della complessità delle sue attività e dei risultati delle attività di sorveglianza già svolte in passato e si basa sulla valutazione dei rischi associati al tipo di addestramento erogato. Le attività di sorveglianza comprendono ispezioni, anche senza preavviso, e possono comprendere audit se ritenuto necessario dall'autorità competente.»;

(6) al punto ARA.GEN.330 è aggiunta la seguente lettera d):

«d) In deroga alle lettere a), b) e c), in caso di modifiche delle informazioni contenute nelle dichiarazioni ricevute dalle DTO o del programma di addestramento utilizzato dalle DTO, notificate a norma dell'allegato VIII, parte DTO, punto DTO.GEN.116, l'autorità competente agisce in conformità ai requisiti dei punti ARA.DTO.105 e ARA.DTO.110, a seconda dei casi.»;

(7) il punto ARA.GEN.350 è così modificato:

a) è inserita la seguente lettera da):

«da) In deroga alle lettere da a) a d), nel caso delle DTO, se durante la sorveglianza o con qualsiasi altro mezzo vengano riscontrate dall'autorità competente prove che dimostrino la non conformità di una DTO rispetto ai requisiti essenziali di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 216/2008 o ai requisiti di cui all'allegato I, parte FCL, e all'allegato VIII, parte DTO, del presente regolamento, l'autorità competente:

(1) emette un rilievo, lo registra e lo comunica per iscritto al rappresentante della DTO e stabilisce un periodo ragionevole di tempo entro il quale la DTO è tenuta ad adottare le misure di cui all'allegato VIII, parte DTO, punto DTO.GEN.150;

- (2) agisce immediatamente e in modo adeguato per proibire o limitare le attività di addestramento non conformi fino a quando la DTO non abbia adottato le misure correttive di cui al punto 1), laddove si verifichi uno dei casi seguenti:
- i) è stato individuato un problema di sicurezza;
 - ii) la DTO omette di adottare una misura correttiva ai sensi del punto DTO.GEN.150;
- (3) per quanto riguarda i programmi di addestramento di cui all'allegato VIII, parte DTO, punto DTO.GEN.230 c), limita, sospende o revoca l'approvazione del programma di addestramento;
- (4) adotta tutti i provvedimenti attuativi aggiuntivi ritenuti necessari per porre fine alla non conformità e, se del caso, porre rimedio alle sue conseguenze.»;
- b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
- «e) Fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti attuativi, nel caso in cui l'autorità di uno Stato membro che agisce in conformità al punto ARA.GEN.300 d) individui una non conformità con i requisiti essenziali di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 216/2008 o con i requisiti di cui all'allegato I, parte FCL, e all'allegato VIII, parte DTO, del presente regolamento, da parte di un'organizzazione certificata dall'autorità competente di un altro Stato membro o dall'Agenzia, o che ha reso una dichiarazione all'autorità competente di un altro Stato membro o all'Agenzia, informa tale autorità competente della suddetta non conformità.»;
- (8) è aggiunta la seguente sottoparte DTO dopo la sottoparte MED:

«SOTTOPARTE DTO

REQUISITI SPECIFICI PER LE ORGANIZZAZIONI DI ADDESTRAMENTO DICHIARATE (DTO)

ARA.DTO.100 Dichiarazione all'autorità competente

- a) Al ricevimento della dichiarazione di una DTO, l'autorità competente verifica che la dichiarazione contenga tutte le informazioni di cui all'allegato VIII, parte DTO, punto DTO.GEN.115, e conferma il ricevimento della dichiarazione, attribuendo un numero di riferimento individuale DTO al rappresentante della DTO.
- b) Se la dichiarazione non contiene le informazioni richieste, o contiene informazioni che indicano la non conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 216/2008 o ai requisiti di cui all'allegato I, parte FCL, e all'allegato VIII, parte DTO, del presente regolamento, l'autorità competente agisce in conformità al punto ARA.GEN.350 da).

ARA.DTO.105 Modifiche delle dichiarazioni

Al ricevimento di una notifica di modifica delle informazioni contenute nella dichiarazione di una DTO, l'autorità competente agisce in conformità al punto ARA.DTO.100.

ARA.DTO.110 Verifica della conformità del programma di addestramento

- a) Al ricevimento del programma di addestramento di una DTO e delle eventuali relative modifiche, notificati a norma dell'allegato VIII, parte DTO, punto DTO.GEN.115 c), o della domanda di approvazione del programma di addestramento di una DTO presentato conformemente al punto DTO.GEN.230 c) di tale allegato, l'autorità competente verifica la conformità di tali programmi di addestramento ai requisiti di cui all'allegato I, parte FCL.
- b) Se ritiene che il programma di addestramento della DTO e le eventuali successive modifiche dello stesso rispettano tali requisiti, l'autorità competente ne informa il rappresentante della DTO per iscritto o, nel caso di cui all'allegato VII, parte DTO, punto DTO.GEN.230 c), approva il programma di addestramento. Per tale approvazione utilizza il modulo previsto nell'appendice VIII del presente allegato (parte ARA).
- c) In caso di non conformità l'autorità competente agisce in conformità al punto ARA.GEN.350 da) o, nel caso di cui all'allegato VIII, parte DTO, punto DTO.GEN.230 c), respinge la domanda di approvazione del programma di addestramento.»;

(9) è aggiunta la seguente appendice VIII:

«Appendice VIII dell'allegato VI (parte ARA)

Approvazione del programma di addestramento
di un'organizzazione di addestramento dichiarata (DTO)

Unione europea (*)

Autorità competente

Autorità di rilascio:

Nome della DTO:

Numero di riferimento della DTO:

Approvazione del programma di addestramento:

Standardizzazione per gli esaminatori — FE(S), FIE(S), FE(B), FIE(B) (**)

Seminario di aggiornamento per gli esaminatori — FE(S), FIE(S), FE(B), FIE(B) (**)

Doc. di riferimento:

Osservazioni:

Il suddetto programma di addestramento è stato verificato dalla suddetta autorità competente ed è risultato conforme ai requisiti dell'allegato I, parte FCL, del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione.

Data di rilascio:

Firma: [Autorità competente]

(*) Cancellare «Unione europea» per gli Stati non appartenenti all'Unione europea.

(**) Adeguare a seconda dei casi

MODULO XXX AESA Edizione 1 — pagina 1/1».

ALLEGATO III

Nell'allegato VII al regolamento (UE) n. 1178/2011 (parte ORA), al punto ORA.ATO.120 la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«I seguenti dati sono conservati per tutta la durata del corso e per un periodo di tre anni dal completamento dell'addestramento:».

ALLEGATO IV

«ALLEGATO VIII

REQUISITI PER LE ORGANIZZAZIONI DI ADDESTRAMENTO DICHIARATE (DTO)**[PARTE DTO]****DTO.GEN.100 Disposizioni generali**

In conformità dell'articolo 10 *bis*, paragrafo 1, secondo comma, il presente allegato, parte DTO, stabilisce i requisiti applicabili alle organizzazioni di addestramento dei piloti che erogano l'addestramento di cui al punto DTO.GEN.110 sulla base di una dichiarazione effettuata in conformità al punto DTO.GEN.115.

DTO.GEN.105 Autorità competente

Ai fini del presente allegato, parte DTO, l'autorità competente nei confronti di una DTO è l'autorità designata dallo Stato membro sul cui territorio la DTO ha la sua sede principale.

DTO.GEN.110 Portata dell'addestramento

- a) Le DTO sono autorizzate a erogare l'addestramento seguente, a condizione di aver presentato una dichiarazione in conformità al punto DTO.GEN.115:
- 1) per i velivoli:
 - a) istruzione teorica per LAPL(A) e PPL(A);
 - b) addestramento al volo per LAPL(A) e PPL(A);
 - c) addestramento per l'abilitazione per classe SEP (terrestre), SEP (marittima) e TMG;
 - d) addestramento per ulteriori abilitazioni: volo notturno, volo acrobatico, volo in montagna, traino di alianti e traino di striscioni pubblicitari;
 - 2) per gli elicotteri:
 - a) istruzione teorica per LAPL(H) e PPL(H);
 - b) addestramento al volo per LAPL(H) e PPL(H);
 - c) abilitazione per tipo per elicotteri monomotore per i quali la configurazione massima approvata non supera cinque posti;
 - d) addestramento per il volo notturno;
 - 3) per gli alianti:
 - a) istruzione teorica per LAPL(S) e SPL;
 - b) addestramento al volo per LAPL(S) e SPL;
 - c) addestramento per l'estensione dei privilegi ai TMG conformemente al punto FCL.135.S;
 - d) addestramento per metodi di lancio aggiuntivi conformemente al punto FCL.130.S;
 - e) addestramento per ulteriori abilitazioni: volo acrobatico, traino di alianti e cloud flying con alianti;
 - f) addestramento per l'abilitazione di istruttore di volo FI(S);
 - g) seminario di aggiornamento per FI(S);
 - 4) per i palloni liberi:
 - a) istruzione teorica per LAPL(B) e BPL;
 - b) addestramento al volo per LAPL(B) e BPL;
 - c) addestramento per l'estensione per classe conformemente al punto FCL.135.B;

- d) addestramento per l'estensione per classe o per gruppo conformemente al punto FCL.225.B;
 - e) addestramento per l'estensione ai voli frenati conformemente al punto FCL.130.B;
 - f) addestramento per il volo notturno;
 - g) addestramento per l'abilitazione di istruttore di volo FI(B);
 - h) seminario di aggiornamento per FI(B).
- b) Le DTO sono autorizzate a erogare anche i corsi per esaminatori di cui all'allegato I, parte FCL, punti FCL.1015 a) e FCL.1025 b) 2) per FE(S), FIE(S), FE(B) e FIE(B), a condizione che la DTO abbia presentato una dichiarazione in conformità al punto DTO.GEN.115 e che l'autorità competente abbia approvato il programma di addestramento in conformità al punto DTO.GEN.230 c).

DTO.GEN.115 Dichiarazione

- a) Prima di impartire un addestramento di cui al punto DTO.GEN.110, l'organizzazione che intende farlo deve presentare una dichiarazione all'autorità competente. La dichiarazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:
- (1) nome della DTO;
 - (2) recapiti della sede principale della DTO e, se del caso, recapiti degli aeroporti e siti operativi della DTO;
 - (3) nomi e recapiti delle persone seguenti:
 - i) rappresentante della DTO;
 - ii) capo istruttore della DTO; e
 - iii) tutti i vicecapo istruttori, se richiesto dal punto DTO.GEN.250 b) 1);
 - (4) tipo di addestramento, secondo quanto specificato al punto DTO.GEN.110, erogato presso ogni aeroporto e/o sito operativo;
 - (5) elenco di tutti gli aeromobili e gli FSTD utilizzati per l'addestramento, se del caso;
 - (6) data prevista di inizio delle attività di addestramento;
 - (7) una dichiarazione attestante che la DTO ha sviluppato una politica in materia di sicurezza e la applica durante tutte le attività di addestramento oggetto della dichiarazione, conformemente al punto DTO.GEN.210 a) 1) ii);
 - (8) una dichiarazione attestante che la DTO, durante tutte le attività di addestramento oggetto della dichiarazione, rispetta e continuerà a rispettare i requisiti essenziali di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 216/2008 e i requisiti dell'allegato I, parte FCL, e dell'allegato VIII, parte DTO, del presente regolamento.
- b) La dichiarazione, e ogni sua successiva modifica, sono effettuate utilizzando il modulo che figura all'appendice 1.
- c) Unitamente alla dichiarazione, la DTO presenta all'autorità competente il programma o i programmi di addestramento di cui si avvale o intende avvalersi durante l'addestramento, nonché la domanda di approvazione del programma o dei programmi di addestramento per i quali tale approvazione è richiesta ai sensi del punto DTO.GEN.230 c).
- d) In deroga alla lettera c), un'organizzazione titolare di un'approvazione rilasciata in conformità all'allegato VII, parte ORA, capitolo ATO può presentare, insieme alla dichiarazione, soltanto il riferimento al manuale o ai manuali di addestramento già approvati.

DTO.GEN.116 Notifica di modifiche e cessazione delle attività di addestramento

Le DTO notificano all'autorità competente senza indugio:

- a) eventuali modifiche delle informazioni contenute nella dichiarazione di cui al punto DTO.GEN.115 a) e del programma o dei programmi di addestramento approvati oppure del manuale o dei manuali di addestramento approvati, di cui rispettivamente ai punti DTO.GEN.115 c) e d);
- b) la cessazione, totale o parziale, delle attività di addestramento cui si riferisce la dichiarazione.

DTO.GEN.135 Fine del diritto ad impartire l'addestramento

Le DTO non sono più autorizzate ad impartire totalmente o parzialmente l'addestramento specificato nella loro dichiarazione sulla base di tale dichiarazione, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) la DTO ha notificato all'autorità competente la cessazione di alcune o di tutte le attività di addestramento oggetto della dichiarazione in conformità al punto DTO.GEN.116 b);
- b) la DTO non ha effettuato attività di addestramento per oltre 36 mesi consecutivi.

DTO.GEN.140 Accesso

Affinché sia possibile determinare se la DTO stia agendo conformemente alla dichiarazione, essa consente ad ogni persona autorizzata dall'autorità competente di accedere in qualsiasi momento a qualsiasi struttura, aeromobile, documento, registro, dato, procedura o ad altro materiale inerente alle proprie attività di addestramento oggetto della dichiarazione.

DTO.GEN.150 Rilievi

Dopo che l'autorità competente ha comunicato un rilievo a una DTO conformemente al punto ARA.GEN.350 da) 1), la DTO adotta le seguenti misure entro il termine stabilito dall'autorità competente:

- a) individuare le cause che sono alla base della non conformità;
- b) adottare le necessarie misure correttive per risolvere la non conformità e, se del caso, ovviare alle conseguenze che ne derivano;
- c) informare l'autorità competente in merito alle misure correttive adottate.

DTO.GEN.155 Reazione immediata a un problema di sicurezza

Nella reazione a un problema di sicurezza, la DTO attua:

- a) le misure di sicurezza imposte dall'autorità competente conformemente al punto ARA.GEN.135 c);
- b) le pertinenti informazioni di sicurezza obbligatorie rilasciate dall'Agenzia, incluse le direttive di aeronavigabilità.

DTO.GEN.210 Requisiti relativi al personale

a) Le DTO designano:

(1) un rappresentante, responsabile e debitamente autorizzato a svolgere almeno i seguenti compiti:

- i) garantire la conformità della DTO e delle sue attività ai requisiti applicabili e alla dichiarazione;
- ii) elaborare e attuare una politica di sicurezza che garantisca che le attività della DTO siano svolte in condizioni di sicurezza, garantire che la DTO aderisca a tale politica di sicurezza e adottare le misure necessarie per conseguire gli obiettivi di tale politica di sicurezza;
- iii) promuovere la sicurezza all'interno della DTO;
- iv) garantire la disponibilità di risorse sufficienti all'interno della DTO, affinché le attività di cui ai punti i), ii) e iii) possano essere svolte in modo efficace.

(2) un capo istruttore, responsabile e qualificato per lo svolgimento almeno dei seguenti compiti:

- i) garantire che l'addestramento impartito soddisfi i requisiti di cui all'allegato I, parte FCL, e sia conforme al programma di addestramento della DTO;
- ii) assicurare l'integrazione soddisfacente dell'addestramento al volo in un aeromobile o in un dispositivo di addestramento al volo simulato (FSTD) con l'istruzione teorica;
- iii) controllare i progressi degli studenti;
- iv) nel caso di cui al punto DTO.GEN.250 b), effettuare la supervisione del vicecapo o dei capi istruttori.

b) Le DTO possono designare una sola persona come rappresentante e capo istruttore.

- c) Le DTO non designano una persona come rappresentante o capo istruttore se vi sono elementi oggettivi che dimostrano che dalla persona in questione non ci si può attendere che svolga i compiti di cui alla lettera a) in modo da tutelare e promuovere la sicurezza aerea. Il fatto che una persona sia stata oggetto di un provvedimento attuativo adottato a norma del punto ARA.GEN.355 negli ultimi tre anni è considerato di per sé un elemento oggettivo, a meno che tale persona non possa dimostrare che le circostanze che hanno determinato l'adozione di tale provvedimento, a causa della loro natura, dimensione o impatto sulla sicurezza aerea, non sono tali da indicare che dalla persona in questione non ci si possa attendere che esegua i suddetti compiti nel modo auspicato.
- d) Le DTO garantiscono che gli istruttori che impartiscono l'istruzione teorica dispongono di almeno una delle seguenti qualifiche:
- (1) esperienza pratica in aviazione negli ambiti pertinenti ai fini dell'addestramento impartito e avere seguito un corso di addestramento su tecniche di istruzione;
 - (2) esperienze precedenti di insegnamento delle conoscenze teoriche e conoscenze teoriche appropriate nella materia in cui insegneranno le conoscenze teoriche.
- e) Gli istruttori di volo e gli istruttori per l'addestramento al volo simulato devono avere le qualifiche richieste dall'allegato I, parte FCL, per il tipo di addestramento che impartiscono.

DTO.GEN.215 Requisiti relativi alle strutture

Le DTO devono disporre di strutture atte a consentire lo svolgimento e la gestione di tutte le loro attività in conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 216/2008 e ai requisiti del presente allegato, parte DTO.

DTO.GEN.220 Tenuta delle registrazioni

- a) Le DTO conservano per ciascun singolo studente la seguente documentazione durante tutto il corso di addestramento e per tre anni dopo il completamento dell'ultima sessione di addestramento:
- (1) dettagli dell'addestramento a terra, in volo e in volo simulato;
 - (2) informazioni sui progressi individuali;
 - (3) informazioni sulle licenze e sulle relative abilitazioni pertinenti all'addestramento impartito, incluse le date di scadenza dei certificati medici e delle abilitazioni.
- b) Le DTO conservano la relazione sulla revisione annuale interna e la relazione di attività di cui rispettivamente ai punti DTO.GEN.270 a) e b) per tre anni a decorrere dalla data in cui tali relazioni sono state elaborate.
- c) Le DTO mantengono il loro programma di addestramento per un periodo di tre anni a decorrere dalla data in cui hanno impartito l'ultimo corso di addestramento in conformità a tale programma.
- d) In conformità alla legislazione applicabile in materia di protezione dei dati personali, le DTO conservano la documentazione di cui alla lettera a) in modo tale da assicurarne la protezione con opportuni strumenti e protocolli e adottano le misure necessarie per limitare l'accesso a tale documentazione alle persone debitamente autorizzate.

DTO.GEN.230 Programma di addestramento delle DTO

- a) Le DTO stabiliscono un programma di addestramento per ciascuno degli addestramenti di cui al punto DTO.GEN.110 che impartiscono.
- b) I programmi di addestramento sono conformi ai requisiti dell'allegato I, parte FCL.
- c) Le DTO sono autorizzate a impartire l'addestramento di cui al punto DTO.GEN.110 b) solo se il loro programma di addestramento per tale addestramento e le eventuali sue modifiche sono stati approvati dall'autorità competente, su richiesta della DTO, e detta autorità ha confermato che il programma di addestramento e le eventuali modifiche sono conformi ai requisiti dell'allegato I, parte FCL, in conformità al punto ARA.DTO.110. Le DTO richiedono tale approvazione presentando la loro dichiarazione in conformità al punto DTO.GEN.115.
- d) La lettera c) non si applica alle organizzazioni che sono anche titolari di un'approvazione rilasciata in conformità all'allegato VII, parte ORA, capitolo ATO, comprendente privilegi per tale addestramento.

DTO.GEN.240 Aeromobile di addestramento e FSTD

- a) Le DTO utilizzano una flotta adeguata di aeromobili per l'addestramento o FSTD consoni ai corsi di addestramento forniti.
- b) Le DTO redigono e tengono aggiornato un elenco di tutti gli aeromobili, inclusi i numeri di registrazione, utilizzati per l'addestramento impartito.

DTO.GEN.250 Aeroporti e siti operativi

- a) Nell'addestramento al volo su un aeromobile, le DTO utilizzano aeroporti o siti operativi dotati di strutture e caratteristiche appropriate per consentire l'addestramento alle manovre pertinenti, tenendo conto dell'addestramento fornito e della categoria e del tipo di aeromobile utilizzato.
- b) Quando utilizzano più di un aeroporto per impartire uno degli addestramenti di cui ai punti DTO.GEN.110 a) 1) e 2), le DTO:
 - 1) designano, per ciascun aeroporto supplementare, un vicecapo istruttore, responsabile dei compiti di cui al punto DTO.GEN.210 a) 2), da i) a iii) in tale aeroporto; e
 - 2) garantiscono la disponibilità di risorse sufficienti per operare in condizioni di sicurezza in tutti gli aeroporti, in conformità ai requisiti del presente allegato (parte DTO).

DTO.GEN.260 Istruzione teorica

- a) Per fornire l'istruzione teorica, le DTO possono avere ricorso all'istruzione in loco o a distanza.
- b) Le DTO monitorano e registrano i progressi di ogni studente che segue il corso di istruzione teorica.

DTO.GEN.270 Revisione annuale interna e relazione annuale di attività

Le DTO procedono nel modo seguente:

- a) effettuano una revisione annuale interna dei compiti e delle responsabilità di cui al punto DTO.GEN.210 e redigono una relazione su tale revisione;
 - b) elaborano una relazione annuale di attività;
 - c) presentano all'autorità competente, entro il termine da essa stabilito, la relazione sulla revisione annuale interna e la relazione annuale di attività.
-

Appendice I dell'allegato VIII, parte DTO

DICHIARAZIONE

a norma del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione.

 Dichiarazione iniziale Notifica di modifiche (1) – Numero di riferimento della DTO:

1.	Organizzazione di addestramento dichiarata (DTO) Nome:
2.	Sede(i) Recapiti (indirizzo, numero di telefono, indirizzo email) della sede principale della DTO:
3.	Personale Nome e recapiti (indirizzo, numero di telefono, indirizzo email) del rappresentante della DTO: Nome e recapiti (indirizzo, numero di telefono, indirizzo email) del capo istruttore della DTO e, se del caso, del vicecapo istruttore della DTO:
4.	Portata dell'addestramento Elenco di tutti gli addestramenti forniti: Elenco di tutti i programmi di addestramento utilizzati per impartire l'addestramento (documenti da allegare alla presente dichiarazione) oppure, nel caso di cui all'allegato VIII, parte DTO, punto DTO.GEN.230 d), del regolamento (UE) n. 1178/2011, il riferimento a tutti i manuali di addestramento approvati utilizzati per l'addestramento:
5.	Aeromobili di addestramento e FSTD Elenco degli aeromobili utilizzati per l'addestramento: Elenco degli FSTD qualificati utilizzati per l'addestramento (se del caso, incluso il codice a lettere come indicato sul certificato di qualificazione):
6.	Aeroporti e siti operativi Recapiti (indirizzo, numero di telefono, indirizzo email) di tutti gli aeroporti e siti operativi utilizzati dalla DTO per fornire l'addestramento:
7.	Data prevista di inizio delle attività di addestramento:
8.	Domanda di approvazione di corsi di standardizzazione e seminari di aggiornamento per esaminatori (se del caso) <input type="checkbox"/> La DTO chiede l'approvazione del summenzionato programma di addestramento relativo a corsi per esaminatori per alianti o palloni liberi in conformità all'allegato VIII, parte DTO, punti DTO.GEN.110 b) e DTO.GEN.230 c), del regolamento (UE) n. 1178/2011.
9.	Dichiarazioni La DTO ha elaborato una politica in materia di sicurezza in conformità all'allegato VIII, parte DTO, del regolamento (UE) n. 1178/2011 e, in particolare, al punto DTO.GEN.210 a) 1) ii), e applica tale politica durante tutte le attività di addestramento cui si riferisce la dichiarazione. Durante tutte le attività di addestramento oggetto della dichiarazione la DTO rispetta e continuerà a rispettare i requisiti essenziali di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 216/2008 e i requisiti dell'allegato I, parte FCL e dell'allegato VIII, parte DTO, del regolamento (UE) n. 1178/2011.

Confermiamo che tutte le informazioni incluse nella presente dichiarazione, compresi gli allegati (se del caso), sono complete e corrette.

Nome, data e firma del rappresentante della DTO

Nome, data e firma del capo istruttore della DTO

⁽¹⁾ In caso di modifiche è sufficiente compilare solo il punto 1 e i campi contenenti modifiche.»
